



**COMUNE DI  
VAGLIO BASILICATA**

*Provincia di Potenza*

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL

CAMPO SPORTIVO COMUNALE

E CAMPETTO POLIVALENTE

(calcetto/tennis)

**\*\*\*\*\***

TESTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 20 del 30/08/2021

**INDICE:**

Art. 1 - Principi generali e finalità ..... pag. 3

Art. 2 - Modalità di gestione dell'impianto .....	pag. 3
Art. 3 - Utilizzo Scolastico .....	pag. 3
Art. 4 - Finalità e soggetti ammessi .....	pag. 3
Art. 5 - Condizioni di ammissibilità .....	pag. 3
Art. 6 - Modalità per le richieste di assegnazione .....	pag. 4
Art. 7 - Criteri di assegnazione .....	pag. 4
Art. 8 - Fissazione calendario di utilizzo .....	pag. 4
Art. 9 - Modalità di concessione .....	pag. 5
Art. 10 - Utilizzo degli impianti .....	pag. 6
Art. 11 - Norme particolari .....	pag. 6
Art. 12 – Danni .....	pag. 7
Art. 13 – Tariffe .....	pag. 7
Art. 13 Bis – Uso gratuito degli impianti.....	pag. 7
Art. 14 - Mancato pagamento delle tariffe .....	pag. 8
Art. 15 – Responsabilità .....	pag. 9
Art. 16 – Sanzioni .....	pag. 9
Art. 17 - Concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo .....	pag. 10
Art. 18 - Utenti e autorizzazioni .....	pag. 10
Art. 19 - Obblighi del gestore in caso di concessione dell'impianto .....	pag. 10
Art. 20 - Obblighi dell'Amministrazione .....	pag. 10
Art. 21 - Lavori di miglioramento degli impianti .....	pag. 10
Art. 22 - Forme di utilizzazione eccezionali .....	pag. 11
Art. 23 - Norme di rinvio .....	pag. 11
Art. 24 - Concessioni particolari .....	pag. 11

## **ALLEGATO**

### **AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCETTO/ TENNIS**

#### **SITO IN VAGLIO BASILICATA VIA Paschiere**

#### **Art. 1 - Principi generali e finalità**

1. Il Comune di Vaglio Basilicata (PZ) con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso del **campo sportivo comunale "San Faustino"** di Vaglio Basilicata che consta di: - n.1 campi da gioco con superficie in erba sintetica

- spogliatoi
- tribune
- servizi di supporto
- struttura polivalente

2. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

3. Nel presente regolamento si definiscono i ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti che sono:

- l'Amministrazione Comunale di Vaglio Basilicata di seguito definita ..... **Amministrazione;**
- la Giunta Comunale di seguito definita. .... **Giunta;**
- il soggetto delegato alla gestione (ad es. Associazione) ..... **Gestore;**
- Ente, Associazione o gruppo organizzato che utilizza l'impianto ..... **Utente;**

## **Art. 2 - Modalità di gestione dell'impianto**

1. L'Amministrazione comunale può gestire direttamente il campo sportivo comunale, oppure, per ragioni di opportunità e convenienza, può concedere a terzi la gestione dell'impianto.

## **Art. 3 - Utilizzo Scolastico**

1. La priorità di utilizzo dell'impianto di cui al precedente articolo è riservata a titolo gratuito alle scuole statali del territorio del Comune di Vaglio Basilicata (PZ). Le medesime dovranno comunicare all'inizio di ogni anno scolastico il calendario delle ore di educazione fisica nelle quali si intende disporre dell'impianto stesso.

## **GESTIONE DIRETTA DEL CENTRO SPORTIVO**

### *Art. 4 - Finalità e soggetti ammessi*

1. L'impianto e le attrezzature sportive sono destinate alla pratica sportiva.
2. Compatibilmente alla struttura, dotazione tecnica e capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.
3. Il suo uso può essere richiesto da:
  - a) enti;
  - b) associazioni;
  - c) gruppi;
  - d) fondazioni;
  - e) istituzioni;
  - f) comitati;
  - g) privati; più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l'unico referente per l'amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti la concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano.

### *Art. 5 - Condizioni di ammissibilità*

1. La concessione in uso dell'impianto è disposta dall'Amministrazione a favore degli enti di seguito indicati in ordine decrescente di priorità:
  - a) associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel Comune di Vaglio Basilicata dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro e l'elezione democratica degli organi di direzione e controllo;

- b) associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni o privati che esercitano prevalentemente attività ricreative motorie, in assenza di fini di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
- c) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- d) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività sportive, ricreative e motorie a favore della collettività;
- e) enti pubblici e privati, associazioni, comitati o privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivi, ricreativi, sociale e culturale.

#### *Art. 6 - Modalità per le richieste di assegnazione*

1. La richiesta per l'uso dell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) entro il 15 luglio per le società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo non inferiore a mesi 9 nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti.
  - b) almeno 5 giorni lavorativi prima per manifestazioni giornaliere.
  - c) Eventuali istanze oltre i termini di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere prese in considerazione in caso di disponibilità della struttura:
  - d) in sede di prima applicazione del presente regolamento il termine del 15 luglio previsto dal comma 1 lett. è differito al 30 settembre.
2. L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di concessione che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti.
3. Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al presidente.

#### *Art. 7 - Criteri di assegnazione*

1. L'assegnazione degli impianti sportivi è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:
  - a) Attività organizzate dal Comune;
  - b) Attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni e secondo le priorità elencate al precedente art. 5;
  - c) Attività agonistiche, sportive, ricreative e attività a fine di lucro di società e/o privati regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative.
  - d) Attività riguardanti la promozione sportiva (scuola dell'obbligo);
  - e) Attività amatoriali ed occasionali;
  - f) Per tutte le altre attività di cui all'art. 4, comma 2.
2. L'attività si considera agonistica quando almeno il 50% dei tesserati partecipa a competizioni sportive comportanti classifiche e punteggi individuali o a squadre.

#### *Art. 8 - Fissazione calendario di utilizzo*

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo tra i richiedenti, è disposta dal responsabile del servizio con i criteri di cui all'art.7.
2. Le determinazioni assunte vengono notificate ai richiedenti entro la prima decade di luglio.

3. Entro i dieci giorni successivi, decorrenti dalla data di notifica, i concessionari possono presentare per iscritto richiesta di integrazione, modifiche o sostituzioni; dell'avvenuto deposito fa fede il timbro di protocollo posto dall'Ufficio comunale competente a ricevere la corrispondenza.

Entro i sei giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il responsabile del servizio, conclusa l'istruttoria delle osservazioni pervenute approva la ripartizione definitiva delle fasce di utilizzo degli impianti. Copia del provvedimento è trasmessa ai ricorrenti.

4. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del calendario definitivo il concessionario dovrà dichiarare l'accettazione delle fasce orarie assegnate. Dovrà altresì versare nello stesso termine una cauzione il cui importo verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale. La cauzione verrà restituita a conclusione del periodo di attività detraendola dalla rendicontazione finale.
5. L'utilizzo degli impianti di norma non deve protrarsi oltre le ore 23,00.

#### *Art. 9 - Modalità di concessione.*

1. L'assegnazione ha la caratteristica di concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di concessione.
2. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di concessione.
3. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura del concessionario provvedere a munirsene assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.
4. L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione Comunale dalla Società alla quale è stato concesso l'uso dell'impianto.
5. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco.
6. Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione comunale allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto.
7. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie è consentita la presenza di pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo le normative vigenti in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura del concessionario assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo.
8. Il concessionario deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto della concessione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte.
9. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente la concessione:
  - a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
  - b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;

10. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:
- a) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "a";
  - b) senza preavviso nel caso di cui alla precedente lettera "b". Per particolari motivi d'urgenza l'informativa viene eseguita con il mezzo più rapido a disposizione al presidente del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione della concessione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

#### *Art. 10 - Utilizzo degli impianti*

1. I soggetti concessionari devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.
2. L'utilizzo degli impianti ed attrezzature è concesso a titolo temporaneo e revocabile, alle seguenti condizioni:
  - a) il sodalizio deve garantire la presenza di un numero minimo di atleti commisurato ai seguenti parametri:
    1. per le attività agonistiche: dal numero di atleti necessario a costituire una squadra;
    2. per le attività amatoriali: dal 25% degli iscritti al corso;
  - b) l'impianto assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;
  - c) il contegno durante la permanenza all'interno degli impianti e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza;
3. Il Concessionario si impegna inoltre:
  - a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;
  - b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico ove la presenza sia stata autorizzata;
  - c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;
  - d) riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato;
  - e) alla segnatura dei campi da gioco in occasione delle partite di campionato
4. Spetta ai soggetti concessionari provvedere alla pulizia e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.
5. L'uso di attrezzature non proprie per la manutenzione dell'impianto, per la pratica sportiva e la pulizia dei locali o altro, è subordinata al preventivo parere favorevole della società proprietaria non assumendo il Comune alcuna responsabilità al riguardo.
6. I soggetti concessionari che organizzeranno corsi hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso del centro sportivo per tutta la durata del corso un apposito cartello sul quale devono essere indicati: il nome del concessionario, il tipo di corso, il calendario delle attività, il nominativo del Responsabile del corso.
7. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. La disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari è da concordarsi con l'Amministrazione Comunale che ne determina le modalità d'uso e di assegnazione.
8. Il Concessionario ha la facoltà di esercitare la rinuncia alla concessione dando un preavviso di 30 giorni. Sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa a suo carico per tutta la durata del periodo di preavviso.

## *Art. 11 - Norme particolari*

1. Nel centro sportivo comunale è comunque vietato:
  - a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;
  - b) fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;
  - c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume; d) introdurre animali all'interno dei campi di calcio;
  - e) a riproduzione delle chiavi del centro sportivo, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni.
2. L'entrata negli spogliatoi è consentita 15 minuti prima dell'inizio dell'attività e l'accesso al campo di gioco è consentito all'inizio dell'ora. Al terreno di gioco si accede solo ed esclusivamente dagli spogliatoi onde garantire il normale svolgimento dell'attività di chi già opera nel centro sportivo.
3. Ugualmente chi termina la propria ora di attività deve uscire dal campo di gioco e rientrare negli spogliatoi.
4. Gli atleti appartenenti a società sportive possono accedere all'interno dell'impianto solo in presenza degli istruttori.
5. I singoli utilizzatori dovranno prenotare giorno ed ora di utilizzo del campo al personale di servizio;
6. Il personale di servizio presso l'impianto ha l'obbligo di vietare l'ingresso a chi non è in possesso della concessione temporanea di cui all'art. 9 comma 1 nonché la facoltà di allontanare dagli impianti chiunque si comporti in modo incivile ed antisportivo.
7. Le squadre, società o gruppi non potranno usufruire dell'impianto in caso di assenza dell'allenatore o di un dirigente responsabile.
8. I soggetti utilizzatrici potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno riconsegnarli puliti ed in ordine.
9. Nel caso in cui la manutenzione e la pulizia dell'impianto venga affidata dall'amministrazione comunale a terzi, sarà compito di questi ultimi elaborare un programma di manutenzione ordinaria degli impianti, pulizia e qualsiasi altro intervento ritenuto opportuno, e consegnare detto programma al responsabile del servizio in modo da coordinare i programmi di utilizzo.
10. All'infuori delle gare di campionato per le quali gli spogliatoi verranno assegnati uno alla squadra ospite e l'altro alla squadra di casa, negli altri casi dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni di distinzione per sesso.

## *Art. 12 – Danni*

1. Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile di servizio; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.
2. I soggetti concessionari dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il responsabile del servizio.

3. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico del concessionario, inizialmente utilizzando, fino ad esaurimento, la cauzione depositata; l'escussione della cauzione è eseguita facendo salvo l'obbligo del ristoro all'Amministrazione Comunale degli eventuali maggiori danni e in ogni caso obbliga il concessionario a reintegrare la cauzione stessa entro 10 giorni a pena di decadenza della concessione.

4. Il Comune, fatto salvo il disposto dell'art. 15, 1° comma, ultimo periodo, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal seguente regolamento.

### Art. 13 - Tariffe

Le tariffe si articoleranno secondo le seguenti modalità:

1) Per le squadre con attività sociale nel comune di Vaglio Basilicata

Attività	Diurna	Notturna
ALLENAMENTO	€ 10,00	€ 15,00
PARTITA	€ 20,00	€ 30,00

La priorità di scelta degli orari avverrà in base alla categoria per max due allenamenti a settimana. Nel caso di un numero di allenamenti superiore a due, si applicheranno per le sedute eccedenti le tariffe di cui al punto 2).

2) Per le squadre che non hanno attività nel comune di Vaglio B.

Attività	Diurna	Notturna
ALLENAMENTO	€ 50/cad	€ 80/cad
PARTITA	€ 50	€ 80

Sia nel caso di partita, sia nel caso di allenamento, le squadre che usufruiranno dell'impianto dovranno provvedere:

- Alla pulizia degli spogliatoi;
- Alla pulizia degli spalti e degli altri spazi esterni dell'impianto;
- A fornire il nominativo di almeno due persone addette all'ordine e alla sorveglianza del pubblico sugli spalti e negli altri spazi. Questi nominativi dovranno essere forniti al comune di Vaglio Basilicata al momento della sottoscrizione dell'autorizzazione e alle forze dell'ordine.

La scelta delle date e degli orari di gioco o di allenamento, avverrà dando sempre la precedenza alle squadre locali.

3) Per le squadre di calcio provenienti da altri comuni, allo scopo di promuovere e incentivare le presenze turistiche a Vaglio Basilicata, si prevedono dei pacchetti agevolati così articolati:

A) Con soggiorno nelle strutture ricettive di Vaglio Basilicata fino a tre giorni consecutivi:

Attività	Diurna	Notturna
ALLENAMENTO	€ 30/cad	€ 50/cad
PARTITA	€ 30	€ 50

B) Con soggiorno nelle strutture ricettive di Vaglio Basilicata da tre fino a sette giorni consecutivi:



Attività	Diurna	Notturna
ALLENAMENTO	€ 20/cad	€ 30/cad
PARTITA	€ 20	€ 30

C) Con soggiorno nelle strutture ricettive di Vaglio Basilicata per un periodo maggiore di sette giorni consecutivi:

Attività	Diurna	Notturna
ALLENAMENTO	€ 10/cad	€ 20/cad
PARTITA	€ 10	€ 20

In tutti i casi, le squadre dovranno provvedere al pagamento di un indennizzo forfettario per spese generali di pulizia e manutenzione dell'impianto pari a:

- € 12/attività nel caso A
- € 10/attività nel caso B
- € 8/attività nel caso C

La permanenza nelle strutture ricettive di Vaglio Basilicata in mezza pensione o pensione completa, dovrà essere attestata dai gestori degli esercizi con sede nel comune di Vaglio Basilicata.

Resta inteso che in tutti i casi previsti nel presente regolamento, la priorità di scelta degli orari delle partite e degli allenamenti, avverrà sempre avvantaggiando nella priorità di scelta le squadre di Vaglio Basilicata.

4) Utilizzo dell'impianto per manifestazioni sportive non calcistiche

Il comune di Vaglio Basilicata metterà a disposizione l'impianto sportivo anche per lo svolgimento di attività non calcistiche con la seguente articolazione delle tariffe:

A) Per manifestazioni sportive promosse da scuole di ogni ordine e grado, sia provenienti da Vaglio Basilicata che da ogni altro luogo del territorio nazionale

Attività	Diurna	Notturna
Qualsiasi	Nessun contributo	Nessun contributo

B) Per manifestazioni sportive anche non calcistiche, promosse da Associazioni con finalità non di lucro

Attività	Diurna	Notturna
Qualsiasi	Pulizia degli spogliatoi	Pulizia degli spogliatoi + € 20,00 per ciascuna attività per contributo ai costi di illuminazione del campo di calcio

A) Per manifestazioni sportive anche non calcistiche, promosse da Associazioni con finalità non di lucro aventi sede associativa a Vaglio Basilicata

Attività	Diurna	Notturna
Qualsiasi	Pulizia degli spogliatoi	Pulizia degli spogliatoi

Si specifica che in tutti i casi di richiesta di autorizzazione all'uso dell'impianto, l'amministrazione comunale valuterà se l'utilizzo di attrezzature e lo svolgimento di manifestazioni sportive particolari, possano potenzialmente provocare danni all'impianto. In questi casi l'autorizzazione non sarà concessa.

### **Art.13 Bis- Uso gratuito degli impianti**

L'Amministrazione comunale, eccezionalmente ed in deroga al presente regolamento, può concedere l'utilizzo gratuito del campo ad associazioni e società sportive, per allenamenti e/o per lo svolgimento di partite allorchè detto utilizzo sia ritenuto di rilevante validità sportiva e notevolmente vantaggioso per il ritorno di immagine e di pubblicità per l'Ente o per l'impraticabilità del loro campo di calcio. Questa tipologia di concessione in uso gratuito deve essere disposta dalla Giunta Comunale.

### **Art. 14 - Mancato pagamento delle tariffe**

1. Il mancato pagamento entro il termine fissato nella nota di addebito della quota a carico del concessionario, comporta l'immediata sospensione dell'utilizzo dell'impianto o attrezzatura e l'esclusione da ogni altra autorizzazione fin al perdurare dell'insolvenza.

### **Art. 15 – Responsabilità**

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.
2. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

### **Art. 16 – Sanzioni**

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione dell'Amministrazione comunale la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.
2. Nelle ipotesi più gravi, non contemplate dalla Legge Penale, i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da €. 100 a €. 500, ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO**

### **Art. 17 - Concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo**

1. Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente il *campo sportivo comunale* si procede alla assegnazione in gestione in via preferenziale ad associazioni che operano nel territorio comunale da almeno cinque anni e che abbiano come finalità la promozione di attività culturali, ricreative, sportive o società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. Le richieste e le modalità di utilizzo, salvo diverse precisazioni contemplate nell'atto di concessione di cui al precedente art. 17 comma 1, saranno disciplinate dall'art. 3 e seguenti del presente regolamento e lì dove si fa riferimento all'Amministrazione o al Responsabile del servizio deve farsi riferimento al soggetto gestore ed al legale rappresentante dello stesso.
3. Il rapporto tra Comune e *gestore* viene disciplinato da un apposito atto convenzionale approvato dalla Giunta Comunale, la cui durata, di norma, non può eccedere i cinque anni.

4. La presenza di pendenze economiche nei confronti di Amministrazione pubbliche per fatti attinenti la gestione di impianti sportivi preclude la possibilità di assegnazione di concessione.
5. Il Responsabile dell'Area Amministrativa procederà a tutti gli adempimenti gestionali successivi, compresa la stipula dell'atto convenzionale.

#### *Art. 18 - Utenti e autorizzazioni*

1. L'impianto sportivo concesso può essere utilizzato dai soggetti individuati nell'art. 4, comma 3.

#### *Art. 19 - Obblighi del gestore in caso di concessione dell'impianto*

1. Al gestore è proibito apportare mutamenti alla struttura dell'immobile assegnato, nonché, agli impianti in esso presenti, se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.
  2. Il gestore è altresì responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni causati nell'uso del bene. A tal fine, il concessionario dovrà stipulare un idoneo contratto di assicurazione con una o più Società assicuratrici di nota solidità finanziaria e di comprovata serietà.
  3. Gli interventi di ordinaria manutenzione sono a carico del gestore. In caso di inadempienza e previa diffida, il Comune procederà agli interventi necessari con addebito delle spese sostenute al gestore.
  4. L'utilizzo saltuario dell'impianto sportivi in oggetto da parte di società sportive, Club, Enti, ecc. non è subordinato a preventivo assenso dell'Amministrazione comunale, ma viene autorizzato di volta in volta dal concessionario.
  5. Il gestore, compatibilmente con la propria attività, è tenuto a garantire l'uso saltuario della struttura da parte di società/associazioni sportive, club, enti, amatori, ecc. in modo non discriminatorio e subordinatamente alla semplice verifica del pagamento della tariffa d'uso e al rispetto dei limiti di utilizzo fissati dall'Amministrazione comunale a tutela del manto erboso, che verranno definiti sulla scorta di apposita relazione tecnica predisposta dall'utilizzatore.
- 6 Il Concessionario è tenuto ad eseguire la custodia dell'impianto, la relativa pulizia, la manutenzione ordinaria dei beni e impianti sulla base di uno specifico programma definito nelle modalità minime dall'Amministrazione, a sostenere le spese di energia elettrica, acqua, gas, telefono.

#### *Art. 20 - Obblighi dell'Amministrazione*

1. L'Amministrazione comunale si farà carico di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto. Per quanto possibile, tali interventi saranno effettuati con tempi e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile per le attività del gestore. Nessun risarcimento o indennizzo è comunque dovuto dal Comune al gestore per i periodi di inutilizzabilità dell'impianto.
2. L'Amministrazione può assicurare al gestore un corrispettivo, determinato dalla Giunta Comunale, per il servizio di custodia e di gestione dell'impianto sportivo.

#### *Art. 21 Lavori di miglioramento degli impianti*

1. Il concessionario non potrà eseguire opere e lavori di miglioramento degli impianti, per quanto utili al funzionamento della struttura e al miglior utilizzo sociale e ricreativo del egli stessi da parte degli utenti, senza preventiva formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In tali ipotesi il concessionario dovrà presentare all'amministrazione una relazione illustrativa con allegati elaborati grafici e preventivo di spesa dei

lavori che si intendono effettuare. L'amministrazione, esaminata la richiesta, qualora ne riconosca l'utilità, potrà concedere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori indicati. A lavori eseguiti sarà disposto sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico volto a verificare la conformità di quanto eseguito al progetto autorizzato.

2. Alla scadenza della convenzione, le opere e /o i lavori eseguiti ai sensi del precedente comma rimarranno nella proprietà dell'Amministrazione comunale la quale, qualora ne riconosca l'utilità, previa documentazione delle spese sostenute, concederà al concessionario un indennizzo nella minor somma tra l'importo sostenuto dal concessionario e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, come risultante dalla stima dell'ufficio tecnico comunale.

#### *Art. 22 – Forme di utilizzazione eccezionali.*

1. L'amministrazione Comunale, in via eccezionale, potrà concedere l'uso del centro sportivo per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, fatta salva la compatibilità dell'iniziativa medesima con le caratteristiche strutturali, la dotazione tecnica e la capienza dell'impianto.

2. La determinazione delle concrete modalità di utilizzo, l'importo del canone concessorio e della cauzione verranno determinate di volta in volta dalla Giunta Comunale alla stregua delle norme compatibili e dei principi desunti dal presente regolamento.

#### *Art. 23 – Concessioni particolari*

1. L'Amministrazione comunale potrà concedere gli impianti per una durata superiore a tre anni, in particolare, qualora l'affidamento venga assegnato sulla base di un progetto di gestione che contempli anche la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o di ampliamenti e/o innovazioni alle strutture e/o ai beni oggetto di concessione, salva in ogni caso la finalità del Centro sportivo che deve restare destinato alla diffusione dello sport per tutte le discipline e alla pratica sportiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata della concessione e le ulteriori condizioni economiche del rapporto saranno definite salvaguardando l'equilibrio economico ed operativo della gestione, sulla scorta di specifico piano predisposto dal Concessionario. La concessione contemplerà il diritto del concessionario di gestire i servizi e il diritto di percepire un prezzo o l'obbligo di pagare un canone concessorio in funzione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione accertato dal Comune e degli equilibri di bilancio del Comune.

3. Il piano degli investimenti dovrà essere garantito da specifica idonea cauzione per tutta la durata del relativo vincolo di realizzazione.

#### *Art. 24 - Norme di rinvio*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

1. L'uso del campo di calcetto/tennis, **temporaneamente**, viene consentito in forma gratuita.

Chiunque intenda usufruire della struttura, deve obbligatoriamente prenotarne l'uso al personale comunale presente nelle ore antimeridiane e pomeridiane .